



SENT. N. 2680/21
 R.G. 89631/18
 CRON. 412/21
 REP. 481/21

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Napoli, III sezione civile, Dott. Nicola Alonzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 89.631/18 R.G.A.C. per l'anno 2018 posta in decisione all'udienza del giorno 20 gennaio 2021 e vertente

TRA

[redacted] Massimo, C. F. [redacted], nato a [redacted], residente in [redacted] elett.te dom.to in Ercolano (NA) alla via Panoramica n°60 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Telese, il quale lo rapp.ta e difende in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione; **Attore**

E

[redacted] S.p.A., C. F. [redacted]
 [redacted]

in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta; **Convenuta**

OGGETTO: restituzione oneri indebitamente percepiti.

CONCLUSIONI: come da verbale di causa che si intende integralmente richiamato e trascritto.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attore deduceva che il giorno 24 febbraio 2005 egli stipulava il contratto di finanziamento n°550385 con la [REDACTED] S.p.A. per l'importo complessivo di € 46.920,00 da restituire mediante cessione *pro solvendo* del quinto del suo stipendio, da rimborsare in 120 rate mensili da € 391,00 ciascuna.

Al momento della stipula del detto contratto venivano trattenute, tra gli altri costi, i seguenti importi: commissioni bancarie per € 3.806,55; oneri relativi al costo di intermediazione per € 3.284,40 ed infine costi assicurativi per € 1.292,42.

Successivamente, nel mese di luglio 2010 il contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente dall'attore, in corrispondenza della 63^a rata, ma egli, quale mutuatario, non otteneva contestualmente la restituzione delle quote delle commissioni, degli oneri e del premio assicurativo relative al periodo non goduto, pari a 57 mesi residui.

Sulla scorta di ciò, parte attrice calcolava e chiedeva il rimborso dell'importo complessivo di € 3.554,18 così distribuiti:

- € 613,90 per il residuo dei costi assicurativi non maturati e non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del contratto (€ 1.292,42 : 120 rate = 10,77 € x 57 mensilità rimanenti);
- € 1.380,19 a titolo di residuo commissioni bancarie non maturate e non godute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto (€ 3.806,55 : 120 rate = 31,72 € x 57 mensilità rimanenti meno € 427,92 somma indicata nel conto estintivo e pertanto già rimborsata);
- € 1.560,09 a titolo di residuo oneri relativi al costo di intermediazione non maturati e non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del contratto (€ 3.284,40 : 120 rate = 27,37 € x 57 mensilità rimanenti).

Deduceva altresì l'istante che a nulla è valsa la costituzione in mora datata 29.3.2017 né il successivo procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi negativamente per la mancata adesione della [REDACTED] S.p.a.

Ciò premesso l'attore citava la [REDACTED] S.p.a. per sentire accertare e dichiarare la nullità dell'art. 1.2 delle condizioni generali di contratto per violazione di norme imperative ovvero l'inefficacia *ex art. 1469 ter c.c. medio tempore* vigente e, per l'effetto, provvedere contenendo la statuizione nei limiti di competenza per valore dell'adito Giudice di Pace.



Chiedeva altresì condannare la convenuta alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.554,18 per le causali come sopra indicate, tanto in via principale quanto in via subordinata, oltre interessi legali fino al soddisfo.

Chiedeva altresì condannare la [REDACTED] S.p.A. al pagamento delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria, con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione.

Si costituiva la [REDACTED] S.p.A. eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore e per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Roma ovvero del Giudice di Pace di Roma. Contestava nel merito l'atto introduttivo in ogni sua parte.

Più specificamente sul rimborso della quota non goduta della polizza assicurativa, assumeva la propria carenza di legittimazione passiva.

In ordine al rimborso dei costi per commissioni non maturate, la convenuta assumeva che la disciplina richiamata dall'attore era stata introdotta successivamente alla stipula del finanziamento e, dunque, era totalmente inconferente, non applicandosi ad esso, stipulato prima, e, in via subordinata, eccepiva la clausola contrattuale espressamente sottoscritta dal Labocchetta, chiedeva quindi il rigetto della pretesa con vittoria di spese.

Prodotti ed acquisiti agli atti del giudizio i documenti esibiti, senza aver espletato alcuna attività istruttoria, precisate le conclusioni che si leggono a verbale e disposto lo scambio di note, all'udienza del 20 gennaio 2021 la causa veniva assegnata a sentenza.

La presente decisione è resa ai sensi dell'articolo 132 c. p. c., mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della medesima.

Preliminarmente deve riconoscersi la pacifica legittimazione delle parti, essa risulta documentalmente provata e, comunque, non è contestata.

Ancora preliminarmente va ricordato che il combinato disposto del D. Lgs. 13 agosto 2010, n° 141 (recante norme in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa, tra l'altro, ai contratti di credito ai consumatori) e del Codice del Consumo (D. Lgs. del 6 settembre 2005, n° 206) prevede che il loro competente sia quello esclusivo del consumatore, trattandosi, nel caso di specie, di rapporti intercorsi tra un intermediario finanziario ed un consumatore.

Rileva il Giudice che il *forum destinatae solutionis* è individuabile, nel caso di specie, in Napoli, essendo il conteggio di estinzione anticipata inviato dalla Banca presso lo intermediario finanziario, la [REDACTED] S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola G 1.



La mancata indicazione da parte della convenuta di tutti i fori alternativi e soprattutto di quello che è il foro esclusivo del consumatore, rende la sollevata eccezione inammissibile ed infondata.

Circa l'incompetenza per valore del Giudice adito, invero per determinare il valore di questo tipo di cause è necessario riferirsi non al contratto di finanziamento complessivo, ma al *petitum*, a quanto in concreto richiesto dall'attore, ampiamente nei limiti previsti dalla legge per adire il Giudice di Pace di Napoli.

Entrambe le eccezioni preliminari, quindi, sono del tutto infondate.


Nel merito, la questione verte sulla restituzione degli oneri anticipati dall'attore per la quota parte non goduta con il criterio del *pro rata temporis* ed in particolare: su commissioni e premio assicurativo.

L'istante, tenuto conto delle 120 rate mensili complessive del finanziamento, di quelle 63 rate effettivamente pagate prima dell'estinzione anticipata e della durata residua di 57 mesi, ha chiesto e calcolato la restituzione della somma di € 3.554,18 così calcolati:

- € 613,90 per il residuo dei costi assicurativi non maturati e non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del contratto (€ 3.292,42 : 120 rate = 10,77 € x 57 mensilità rimanenti);
- € 1.380,19 a titolo di residuo commissioni bancarie non maturate e non godute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto (€ 3.806,55 : 120 rate = 31,72 € x 57 mensilità rimanenti meno € 427,92 somma indicata nel conto estintivo e pertanto già rimborsata);
- € 1.560,09 a titolo di residuo oneri relativi al costo di intermediazione non maturati e non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del contratto (€ 3.284,40 : 120 rate = 27,37 € x 57 mensilità rimanenti).

La convenuta ha contestato la pretesa, eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine alla restituzione di parte dei premi assicurativi, nonché l'infondatezza in ordine alle commissioni in virtù di clausola contrattuale espressamente sottoscritta dal [REDACTED]

Il Giudice rileva che quando ad un contratto di finanziamento accede altro negozio, di tipo assicurativo, volto a coprire l'alea relativa al mancato pagamento delle rate del finanziamento ricevuto, viene a costituirsi un collegamento negoziale di tipo unilaterale, tale che l'eventuale invalidità o risoluzione sopravvenuta del contratto di finanziamento è destinata a ripercuotersi anche sul contratto assicurativo.



Che, nel caso di specie, vi sia un collegamento negoziale lo si può desumere dal fatto che nelle condizioni di assicurazione è espressamente stabilito che la stessa avrebbe avuto durata pari a quella del rapporto di finanziamento; è palese, pertanto, la connessione che lega i suddetti negozi.

Alla medesima conclusione si giunge se solo si pensi che, venendo meno il contratto di finanziamento, viene meno la giustificazione causale del contratto assicurativo.

Nel caso di specie dal: "Contratto di prestito rimborsabile con delegazione a pagare su stipendi e salari" datato 24.2.2005 risulta, al punto 4: Copertura Assicurativa che: "a garanzia del debito contratto con il presente atto, il cedente ██████████ Massimo stipula, con costo a suo carico ed a beneficio del cessionario ██████████ S.p.A., con una Compagnia di Assicurazioni di gradimento di quest'ultimo, polizze vita e contro i rischi diversi di impiego, a premio unico, per l'ammontare complessivo delle quote come sopra cedute e per la durata di ammortamento del prestito".

Pertanto in virtù del suddetto contratto l'odierno attore autorizza l'Istituto Bancario a richiedere ad una Compagnia di Assicurazioni, in suo nome e per suo conto, il contratto di Assicurazione suddetto ed a versare il premio che sarà trattenuto in sede di liquidazione del finanziamento stesso, sempre in suo nome e per suo conto.

Per questo appare evidente che la ██████████ S.p.A. non è sprovvista di legittimazione passiva, dal momento che il ██████████ ha delegato e pagato *ab origine* il premio assicurativo direttamente alla stessa, ed è dunque alla stessa che egli può rivolgere la propria domanda di restituzione.

In ordine alle commissioni, il giudizio *de quo vertitur* attiene alla distinzione tra gli oneri c.d. *up-front* (gli interessi imputati in contratto, le spese di gestione ed incasso) e quelli c.d. *recurring* ossia quelli che si perfezionano nel corso del tempo (le commissioni, i costi di intermediazione, i costi assicurativi e le spese bancarie).

I primi non retrocedibili a differenza dei secondi.

Preciudendo dall'applicabilità dell'art. 125 *sexies* T.U.B. entrato in vigore il 19.9.2010, ai sensi dell'art. 11 c.p.c., il Giudice rileva che la giurisprudenza arbitrale con giudizi sostanzialmente univoci e senza scollamenti fra i tre Collegi territoriali - ben prima della nuova formulazione del citato art. 125 *sexies* T.U.B. - ha prodotto un imponente flusso di decisioni di segno pressoché univoco: sull'illegittimità delle clausole di non rimborsabilità tout court delle commissioni, sull'onere di distinguere tra costi imputabili a operazioni *up-*





front e recurring, o sulla capacità processuale del finanziatore a contraddire la pretesa dei clienti al rimborso degli oneri assicurativi non maturati.

L'Arbitro ha più volte affermato che la banca o in sede di formazione del contratto o nella fase di elaborazione dei conteggi estintivi, ha l'onere di rendere esplicite la composizione e l'imputazione degli oneri addebitati al cliente.

Nel caso in cui tale precisazione non venga fatta e non sia agevole distinguere tra componenti di costo relativi alla remunerazione di servizi *up-front* o, in alternativa, *recurring*, resta inmutata la necessità – implicita nell'art. 125 T.U.B. anche prima delle modifiche portate dal D. Lgs. n°141 del 2010 - che il costo totale del credito sia fatto oggetto di restituzione proporzionale.

Circa la clausola sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c. va considerata vessatoria ex art. 33 D. Lgs. 6.9.2005 n°206 stante lo squilibrio a sfavore del consumatore, ed illegittima nel caso non evidenzi, in maniera trasparente, la differenza tra oneri *up-front* e *recurring*.

La convenuta società va quindi condannata al pagamento totale di € 3.554,18 così calcolati: € 613,90 per il residuo dei costi assicurativi non maturati e non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del contratto; € 1.380,19 a titolo di residuo commissioni bancarie non maturate e non godute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto; ed infine € 1.560,09 a titolo di residuo oneri relativi al costo di intermediazione non maturati e non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del contratto.

La domanda va accolta e la convenuta va condannata al pagamento della complessiva somma di € 3.554,18 oltre interessi legali dalla domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (*ex officio* in mancanza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia, con attribuzione all'Avvocato anticipatario.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice Onorario di Pace di Napoli, III sezione civile, Dott. Nicola Alonzo, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da [redacted] Massimo nei confronti della [redacted] S.p.A. e condanna la convenuta società al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 3.554,18 oltre interessi legali dalla domanda;
- condanna [redacted] S.p.A. al pagamento in favore dell'Avv. Pierluigi Telese, distrattario delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.300,00 di cui: € 173,00 per esborsi, ivi compresi € 48,00 per le spese per la mediazione obbligatoria, ex D. M. 10.3.2014 n°55 oltre 15% rimborso spese, C. P. A. cd l.V.A.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli, il


Cancelleria p.s. 23
Napoli, il 3 FEB 2021
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, il 3 FEB 2021

Cancelleria p.s. 23
Napoli, il 3 FEB 2021


Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Nicola Alonzo

